

Art. 82 del Reg. TULPS - RD 635/1940

classificazione prodotti esplosivi, **categorie:**

- I - polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- II - dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- III - detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- IV - artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- V - munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.

La categoria V "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici" si articola nei seguenti gruppi:

Gruppo A

- 1) bossoli innescati per artiglieria;
- 2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
- 3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
- 4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
- 5) cartucce per armi comuni e da guerra;

Gruppo B

- 1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
- 2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
- 3) accenditori elettrici;
- 4) accenditori di sicurezza;

Gruppo C

- 1) giocattoli pirici;

Gruppo D

- 1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato;
- 2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato;
- 3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;
- 4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;

Gruppo E

- 1) munizioni giocattolo;
- 2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
- 3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
- 4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
- 5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
- 6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita.

Per le condizioni di esercizio, vendita, detenzione, vedi **art. 97 del Reg. TULPS** (riporto il comma 1):

Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed

un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplosivi della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata

vedi anche **art. 98, comma 4 Reg. TULPS:**

Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali.

vedi anche " **[Allegato B] Capitolo VI - Esercizi di minuta vendita - Articolo 1 - Generalità**" al Reg. TULPS

Vedi **art. 55, comma 2 TULPS** (da incrociare, però, con l'art. 5 del d.lgs. 123/2015):

E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplosive di I^a, II^a, III^a, IV^a e V^a categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplosive di V^a categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori: ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera

Categorie di cui al d.lgs. n. 58/2010 (poi abrogato dal d.lgs. n. 123/2015)

fuochi d'artificio:

- 1) categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
- 2) categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
- 3) categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
- 4) categoria 4: fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui all'articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

articoli pirotecnici teatrali:

- 1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico, che presentano un rischio potenziale ridotto;
- 2) categoria T2: articoli pirotecnici professionali per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

altri articoli pirotecnici:

- 1) categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;
- 2) categoria P2: articoli pirotecnici professionali diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

DM 09/08/2011 - allegato 1 - corrispondenze fra art. 82 Reg. TULPS e d.lgs. n. 58/2010

Cat. 1	V E (se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica) V D
Cat. 2	V D V C: 1) Razzi e loro batterie. Batterie o combinazioni di petardi e petardi flash, di sbruffi, di candele romane, di tubi monogetto. Singoli sbruffi, candele romane, tubi monogetto. 2) Artifici singoli o comunque collegati ad esclusivo effetto scoppiante e/o crepitante e/o fischiante, con una carica per singolo effetto superiore a 150 mg. 3) Artifici di cui al punto 2) anche nel caso in cui sia associato un effetto luminoso. Ai fini della classificazione non è computata la miscela luminosa.
Cat. 3	IV
Cat. 4	IV

[omissis]

d.lgs. n. 123/2015

ripropone la **stessa** classificazione del d.lgs. n. 58/2010 ma con la categoria **F** al posto di quella espressa con il solo numero, restano invariate T1 - T2 e P1 - P2

quindi, la stessa tabella del DM 09/08/2011, diventa:

F 1	V E (se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica) V D
F 2	V D V C: 1) Razzi e loro batterie. Batterie o combinazioni di petardi e petardi flash, di sbruffi, di candele romane, di tubi monogetto. Singoli sbruffi, candele romane, tubi monogetto. 2) Artifici singoli o comunque collegati ad esclusivo effetto scoppiante e/o crepitante e/o fischiante, con una carica per singolo effetto superiore a 150 mg. 3) Artifici di cui al punto 2) anche nel caso in cui sia associato un effetto luminoso. Ai fini della classificazione non è computata la miscela luminosa.
F 3	IV
F 4	IV

L'art. 5 del d.lgs. n. 123/2015 prevede

Gli articoli pirotecnici non sono messi a disposizione sul mercato per le persone al di sotto dei seguenti limiti di età:

a) fuochi d'artificio:

1) di categoria F1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;

2) di categoria F2 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità;

3) di categoria F3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi;

b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli pirotecnici di categoria P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità.

[omissis]

Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma (NDR registro delle vendite), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano agli articoli pirotecnici [F1, F2, T1, P1]

Sintesi

cat.	Età	Documento
F1	Almeno 14 anni idi età	Nessuno
F2	Maggiorenni	Documento di identità
F3	Maggiorenni	Nulla osta o porto d'armi
T1	Maggiorenni	Carta di Identità
P1	Maggiorenni	Carta di identità
F4	Maggiorenni con conoscenze specialistiche	Lic. art. 47 TULPS o nulla osta
T2	Maggiorenni con conoscenze specialistiche	Lic. art. 47 TULPS o nulla osta
P2	Maggiorenni con conoscenze specialistiche	Lic. art. 47 TULPS o nulla osta

L'art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 123/2015 prevede

Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici [F4, T2, P2], possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica.

"PROBABILE" SINTESI

categoria IV (professionali - NO libera vendita) - equiparabile F4 / F3 - licenza art. 57 TULPS

categoria V - gruppo C (media pericolosità - NO libera vendita) - equiparabile F3 - licenza art. 57 TULPS

categoria V - gruppo D (libera vendita) - equiparabile F1 / F2 -

categoria V - gruppo E (libera vendita) - equiparabile F1 / F2 -

Non si rileva una disposizione che lega in modo oggettivo la necessità della licenza ex art. 57 TULPS con le varie categorie di fuochi. Per prassi, ciò che è riferibile alle categorie F1 e F2 non viene assoggettata all'art. 57 TULPS. Per gli F1 e F2 non si procede nemmeno all'annotazione sul registro di cui all'art. 55 TULPS, quindi, a maggior ragione, è possibile ritenere che non occorra nessuna abilitazione personale in capo all'utilizzatore.

Sempre per prassi, vedi circolare del 2001 (punto A1), la licenza ex art. 57 viene rilasciata ai chi può dimostrare di avere i requisiti professionali (pirotecnico ecc.). Va da sé che là dove non occorrono requisiti professionali, la licenza non sia necessaria.

Per contro, l'art. 57 TULPS parla di accensione fuochi in modo generico. Possiamo magari disquisire sul concetto di **accensioni pericolose** indicate dallo stesso art. 57. Gli F1 e F2 riportano nelle istruzioni le modalità di accensione affinché non siano pericolosi, ergo se ci si attiene a quelle indicazioni non sono accensioni pericolose. Se non ci si attiene il discorso cambia e potrebbe applicarsi l'art. 703 c.p.